

R.G. n. xxxx/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE**  
**Terza Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2025 R.G. promossa

**da**

**MUTUATARIA**

**contro**

**SPV SRL rappresentata da SERVICER,**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 23 aprile 2026.

Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione a precetto è infondata.

1. È infondato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva in capo all'opposta del credito azionato, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15/4/2008 tra l'opponente stessa e **MUTUATARIO** in qualità di parte mutuatarie e **BANCA**, originaria titolare del credito.

L'eccezione è infondata, in quanto generica: in particolare, l'opponente non ha preso posizione sui criteri di inclusione enumerati nell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla loro rispondenza alle caratteristiche principali del credito oggetto di giudizio.

Sul punto, si richiamano i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)" (Cass. 31188/2017, con principio di diritto ribadito da Cass. 5617/2020, da Cass. 21821/2023, Cass. 29872/2024 e da ultimo da Cass. 33966/2025, est. Di Marzio).

Nel caso in esame, il credito ceduto presenta i requisiti presi in considerazione dall'avviso pubblicato in G.U. per delimitare il perimetro della cessione, trattandosi di credito derivante da contratto di mutuo, sorto tra l'1/1/1955 e il 31/12/2017 e qualificato come deteriorato, poiché infatti già oggetto di precedente esecuzione immobiliare.

**È poi agli atti inequivoca dichiarazione della cedente (doc. 5 opposta), elemento di prova liberamente utilizzabile e tanto più rilevante in quanto appare arduo ipotizzare un interesse del cedente a rendere una dichiarazione contra se.**

Infine, l'opposta risulta in possesso di tutta la documentazione contrattuale (art. 1262 c.c.), circostanza non spiegabile se non con l'avvenuta cessione del credito. 2.

È infondato altresì il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha eccepito l'omessa notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che la notificazione invero sussiste e si è perfezionata in favore dell'odierna opponente in data 18/10/2024, mediante consegna del plico a familiare convivente, così come evincibile dalla relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario e dalla ricevuta c.a.d. (all. 2 opposta).

3. È infondato, infine, il terzo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha eccepito profili di irregolarità formale del precetto, quale la mancata indicazione del titolo esecutivo, la mancata indicazione della data di notificazione dello stesso e la mancata chiara individuazione della somma dovuta.

Quanto alla mancata indicazione del titolo, è sufficiente esaminare il precetto notificato per comprendere come il titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15/4/2008 con **BANCA**, sia richiamato e descritto ampiamente nel corpo dell'atto.

Quanto alla mancata indicazione della data di notificazione del titolo, essa costituisce mero profilo di irregolarità del precetto e non di nullità (Cass. 15316/2020), tanto più considerando che la stessa opponente non è stata in grado di enucleare le conseguenze a sé sfavorevoli derivanti da tale irregolarità.

Quanto, infine, alla mancata chiara individuazione della somma dovuta, la contestazione si pone in contrasto con i consolidati principi della materia contrattuale in primis e delle esecuzioni nel particolare; quanto alla pretesa necessità per il creditore di dimostrare l'inadempimento della controparte, è sufficiente richiamare la distribuzione degli oneri di allegazione e prova descritta sin da Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui spetta al debitore dare la prova liberatoria del proprio adempimento, essendo sufficiente per il creditore allegare l'inadempimento; quanto alla questione prettamente esecutiva, va evidenziato che il precetto, e di conseguenza il pignoramento, sono validi ove pure il creditore si sia limitato all'indicazione della somma dovuta senza alcuna spiegazione del criterio logico matematico per la sua individuazione (Cass.8096/2022).

In definitiva, l'opposizione è infondata.

Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 con riduzione ai valori minimi per la fase decisionale atteso il mancato deposito degli scritti difensivi finali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero xxxx/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi; oltre il 15% per spese generali; infine, IVA e Cassa.

Lecce, 23 aprile 2026

Il giudice  
dott. Vincenzo Cantelli